

CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

PREMESSA: Il documento SECCI qui riportato potrà variare in seguito a:

- Discordanza di uno qualsiasi dei dati caricati dall'intermediario del credito al fine della stampa della richiesta (tutti i dati presenti sono fondamentali per la valutazione della fattibilità) e la documentazione prodotta
- Discordanza tra il calcolo della quota cedibile e la documentazione/le informazioni prodotte
- Evidenza di problematiche derivanti dalle verifiche antifrode effettuate (discordanza rispetto alla residenza dichiarata e in generale delle dichiarazioni fornite, presenza del soggetto nelle liste antiterrorismo o nel data base di Sigla come soggetto inadempiente, incongruenza tra la documentazione prodotta e la posizione contributiva, mancato reperimento del soggetto presso la sua residenza)
- Variazione della documentazione fornita, dopo la verifica da parte del suo datore di lavoro/Ente previdenziale
- Assenza di emissione del benessere da parte del suo datore di lavoro/Ente previdenziale
- Variazione da parte delle Compagnie d'Assicurazione
- Assenza di emissione della copertura assicurativa da parte delle Compagnie d'Assicurazione
- Se non sarà possibile parlare telefonicamente con lei e con il suo datore di lavoro o con altri Enti, nel caso Sigla lo valuti necessario
- In caso di mancata risposta da parte del suo datore di lavoro/Ente previdenziale
- Impossibilità di procedere con l'estinzione anticipata di eventuali altre cessioni di quota di stipendio/pensione in corso (ad esempio per presenza di quote non pagate da parte del suo datore di lavoro oppure per impossibilità derivante dalla società finanziatrice della cessione in corso oppure derivante dal mancato rispetto delle normative in materia), necessaria ai fini della stipula del nuovo contratto di finanziamento;

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del credito

Finanziatore Indirizzo Telefono Fax Sito web	Sigla Srl Sede Legale e operativa: via Cesare Battisti, 5/a - 31015 Conegliano (TV) 0438/45990 (assistenza clienti) 0438/372950 (interruzione rapporto di lavoro o decesso) 0438/45917 www.siglacredit.it
Intermediario del credito Indirizzo Telefono E-mail Fax Sito web	

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di contratto di credito	CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE Contratto a tasso fisso e rata costante, rimborsabile mediante cessione di quota della pensione mensile netta.
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	€ Detto importo si intende: • al netto di qualsiasi costo, spesa e commissione a carico del Cliente; • al lordo di eventuali prefinanziamenti richiesti dal Cliente e concessi dal Finanziatore; • al lordo di eventuali estinzioni anticipate di altri debiti relativi a preesistenti finanziamenti del Cliente accessi con il Finanziatore stesso o con altri soggetti finanziatori.
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	L'importo totale del credito sarà erogato al Cliente dopo la conclusione del contratto, mediante bonifico bancario o assegno circolare. Dall'importo totale del credito verrà sottratto l'importo destinato ad estinguere altri debiti (prefinanziamenti ed estinzioni anticipate di precedenti finanziamenti).
Durata del contratto di credito	mesi
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	Rate da pagare: € _____, per _____ rate, con cadenza mensile; le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente. Il consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: capitale interessi spese DIRITTO DI COMPENSAZIONE Quando esistono tra il Cliente e il Finanziatore più rapporti di finanziamento caratterizzati da un mandato a pagare su quote della retribuzione/pensione del Cliente, il Finanziatore al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 1186 del codice civile o al prodursi di eventi che possano incidere sul recupero del credito vantato dal Finanziatore stesso, quest'ultimo si riserva il diritto di valersi della compensazione tra crediti e debiti afferenti ai suddetti finanziamenti ancorché non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità.

	MANCATO AVVIO DELLE TRATTENUTE In caso di mancato avvio delle trattenute da parte dell'Ente Previdenziale nei termini definiti dallo stesso Ente Previdenziale in fase di notifica del contratto di credito, potranno essere effettuate sulle mensilità successive il recupero delle rate scadute mediante l'applicazione di una o più ritenute aggiuntive mensili.
Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>	L'Importo Totale Dovuto dal Cliente a conclusione del periodo di ammortamento è pari a: € _____ (Capitale Lordo Mutuato) Detto importo comprende il totale degli interessi e dei costi connessi a carico del Cliente; per il dettaglio delle commissioni, spese ed altri oneri si veda la sezione "3. Costi del Credito".
Garanzie richieste <i>Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito.</i>	In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento previdenziale la presente cessione si estenderà anche a quanto spettante al CEDENTE per effetto di tale cessazione. In tal caso, il CEDENTE autorizza sin d'ora l'Ente Previdenziale a trattenere, versando immediatamente a SIGLA l'importo necessario per l'estinzione dell'obbligazione, le somme che, a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione ritenute gli venissero corrisposte tanto dallo stesso Ente Previdenziale quanto da qualsiasi altro Ente o Cassa Pensioni, Istituto di Previdenza o di Assicurazione ai quali fosse iscritto per legge o regolamento. Qualora dette somme non fossero sufficienti a coprire il residuo debito od il CEDENTE non avesse diritto ad alcuna indennità o pensione, il CEDENTE è tenuto a versare immediatamente a SIGLA in un'unica soluzione il residuo debito con le modalità ed alle condizioni previste dall'art.13 nelle condizioni generali del Contratto.
I pagamenti effettuati dal consumatore non comportano l'ammortamento immediato del capitale	Le commissioni, imposte, spese ed altri costi pagati dal Cliente e trattenuti dal Finanziatore dall'importo del credito (netto ricavo dell'operazione) non sono computati nell'ammortamento del capitale.

3. Costi del credito

Tasso di interesse (TAN)	% (tasso annuo nominale) tasso annuo nominale scalare applicato in misura fissa per l'intera durata del prestito (conferimento all'anno commerciale, con 12 mesi da 30 giorni)
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	% (tasso annuo effettivo globale) indicatore di costo totale convenzionale (denominato anche ISC, indicatore sintetico di costo), è comprensivo di tutti i costi incluse le imposte e non subirà modificazioni; è stato calcolato ipotizzando l'anno composto da dodici mesi uguali, sulla base del calendario civile, ai sensi del decreto Legislativo 141/2010, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla conclusione del presente contratto. Il tasso di interesse, comprensivo di ogni spesa, non potrà mai superare il limite previsto dalla normativa in materia di usura, nel momento in cui tale interesse è stato convenuto (data di sottoscrizione del contratto), dovendo intendersi che anche in caso di eventuale superamento del suddetto limite, la misura di tali interessi sarà comunque pari al limite medesimo. Il TAEG, calcolato al tasso di interesse del _____ % su un capitale finanziato di € _____ per la durata di _____ mesi è comprensivo di: COMMISSIONI A FAVORE DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO: € _____ COMMISSIONI DI DISTRIBUZIONE: € _____ ONERI ERARIALI/IMPOSTA DI BOLLO: € _____
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: - un'assicurazione che garantisca il credito e/o	Sì, è obbligatoria solo la polizza vita prevista per legge Il prestito deve essere garantito obbligatoriamente per legge (articolo 54 del D.P.R. 180/50 e successive modifiche ed integrazioni) da polizza assicurativa che garantisce il pagamento del credito residuo in caso di decesso del cedente (polizza Rischio Vita). Al fine di adempiere a tale obbligo di legge, il Finanziatore stipula apposita polizza, di cui è beneficiario, pagando il relativo premio. POLIZZA RISCHIO VITA: garantisce il mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del prestito da parte del Cliente in caso di decesso. A tal fine il Cliente è tenuto a rilasciare in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute. Nei casi di invalidità della Polizza Assicurativa, anche conseguenza di dichiarazioni inesatte e/o reticenti rilasciate dal Cliente sul suo stato di salute, così come della falsità e/o alterazione della documentazione presentata dallo stesso Cliente, il Finanziatore, ovvero la compagnia assicurativa, laddove abbia già provveduto al pagamento dell'indennizzo, e ciò sia espressamente previsto dalle condizioni di assicurazione, potrà rivalersi nei confronti degli eredi di quest'ultimo per il soddisfacimento del proprio diritto di credito. Salvo i casi di cui sopra, la compagnia di assicurazione non ha diritto di rivalersi nei confronti degli eredi per quanto corrisposto a titolo di indennizzo al cessionario. Le rate scadute e non pagate precedenti alla data dell'evento di sinistro, non sono oggetto di copertura assicurativa e pertanto per tali rate il Cessionario potrà rivalersi nei confronti degli eredi del cedente per il soddisfacimento del proprio diritto di credito. Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda al fascicolo informativo, ove ne sia disposta la consegna
- un altro contratto per un servizio accessorio <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i>	No



SIGLA S.r.l. via Cesare Battisti, 5/a 31015 CONEGLIANO (TV)
Codice fiscale e Partita IVA 03951740269

SIGLA SRL
via Cesare Battisti, 5/a 31015 CONEGLIANO (TV)
- Iscrizione Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art.106 TUB con n. 88 (codice meccanografico 33023)
- Reg. Imprese TV, cod. fisc., part. IVA 03951740269 - Capitale Sociale 600.000,00 euro i.v.
- tel uff. assistenza clienti 0438/45990 - telefax 0438 45917
- - <http://www.siglacredit.it>

Cognome e Nome: _____ **Pratica:** _____ **Data:** _____
Intermediario del credito (Agente)

3.1 Costi connessi

<p>Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito</p>	<p>COMMISSIONI A FAVORE DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO: € _____ costi ripetibili (in misura proporzionale alla vita residua del contratto e secondo la curva degli interessi del piano di ammortamento del contratto di finanziamento) in caso di estinzione anticipata, utilizzati per altrettante competenze dovute a SIGLA, a copertura degli oneri e dei costi che non siano altrimenti disciplinati in contratto e gravanti sull'Intermediario mutuante per l'attività d'intermediazione del prestito, quali il costo del servizio, la gestione delle rate di rimborso in scadenza, le attività post vendita, l'invio di ulteriore copia di documenti, l'elaborazione dati per la gestione degli archivi, l'assistenza scritta e altri costi ripetibili. In caso di sinistro per decesso i costi ripetibili delle commissioni a favore dell'intermediario finanziario non potranno essere tali e diventeranno pertanto costi non ripetibili, al fine di coprire le spese sostenute da Sigla connesse alla lavorazione del sinistro.</p> <p>COMMISSIONI DI DISTRIBUZIONE: € _____ costi ripetibili (in misura proporzionale alla vita residua del contratto e secondo la curva degli interessi del piano di ammortamento del contratto di finanziamento) in caso di estinzione anticipata, utilizzati dall'intermediario del credito per: acquisizione e controllo documentazione precontrattuale, predisposizione preventivo, inserimento delle informazioni e delle anagrafiche nel sistema informativo, stampa del contratto inviato da Sigla e raccolta delle firme da parte del cliente (nel solo caso di Agenti in Attività Finanziaria e di Intermediari Finanziari), notifica, richiesta a finanziarie terze di eventuali conteggi estintivi, ritiro del benessere presso ATC, invio della documentazione preliminare e definitiva Sigla (nel caso di Mediatori Creditizi, tali attività potranno essere svolte solo previa richiesta specifica del cliente).</p> <p>ONERI ERARIAL/IMPOSTA DI BOLLO: € _____ costo non ripetibile in caso di estinzione anticipata.</p>
<p>Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i></p>	<p>Interessi di mora: TAN + 1% Gli interessi di mora previsti si applicano ad ogni somma dovuta ai sensi del presente Contratto dal Cedente e dai Debitori Ceduti al Finanziatore. Il tasso di mora è escluso dal calcolo del TAEG e non sarà mai superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto (sottoscrizione del contratto), dovendosi intendere che anche in caso di eventuale superamento del suddetto limite, la misura di tali interessi sarà comunque pari al limite medesimo. In ogni caso, gli interessi di mora sono alternativi agli interessi corrispettivi indicati in contratto. Eventuali spese di esazione: spese sostenute per eventuali solleciti effettuati a mezzo posta o telefono anche da soggetti terzi specificatamente incaricati, da € 5,00 fino ad un massimo di € 60,00 per rata, ed il costo di eventuali interventi domiciliari svolti anche da soggetti terzi specificatamente incaricati, da € 10,00 fino ad un massimo di € 80,00 a rata, nonché per eventuali spese legali sostenute in base alle parcelle liquidate.</p>

4. Altri importanti aspetti legali

<p>Diritto di recesso <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i></p>	<p>Si</p>
<p>Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i></p>	<p>Si L'indennizzo è dovuto solo se il capitale rimborsato in anticipo è superiore ad Euro 10.000,00, ed è pari a: - all'1% dell'importo totale del credito rimborsato in anticipo e da versare alla data della richiesta, se la vita residua del contratto è superiore ad 1 anno; - allo 0,5% dell'importo totale del credito rimborsato in anticipo e da versare alla data della richiesta, se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad 1 anno. In caso di estinzione parziale del finanziamento, l'importo delle rate, con riferimento alla quota non estinta, verrà mantenuto invariato, con imputazione dei successivi versamenti alle rate di più imminente scadenza e con conseguente riduzione della durata del piano di ammortamento originario.</p>
<p>Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i></p>	<p>Nel procedimento istruttorio delle richieste di finanziamento Sigla, qualora lo ritenga opportuno, ricorre a sistemi di informazione creditizia e antifrode messi a disposizione da gestori privati e pubblici di sistemi informativi in tema di crediti al consumo accessibili da banche e intermediari. Le informazioni relative ai gestori delle banche dati sono contenute nel modello " Informativa ex art. 13-14, GDPR UE/2016/679" in materia di protezione dei dati personali.</p>
<p>Diritto a ricevere una copia del contratto <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i></p>	<p></p>

5. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari

a) Finanziatore Indirizzo Telefono Fax Sito web	Sigla Srl via Cesare Battisti, 5/a - 31015 Conegliano (TV) 0438/45990 (assistenza clienti) 0438/372950 (interruzione rapporto di lavoro o decesso) 0438/45917 www.siglacredit.it
Iscrizione	Iscrizione Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art.106 TUB con n. 88 (codice meccanografico 33023)
Autorità di controllo	Banca d'Italia - Via Nazionale 91 - 00184 Roma
b) Contratto di credito Esercizio del diritto di recesso	<p>Il cliente, ai sensi dell'art. 125-ter del TUB, ha facoltà di recedere dal contratto sottoscritto con Sigla senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. In tal caso, il recesso dovrà avvenire non oltre 14 (quattordici) giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento e a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Intermediario al seguente indirizzo: SIGLA SRL via Cesare Battisti, 5/a - 31015 Conegliano (TV).</p> <p>L'esercizio della facoltà di recesso comporterà l'obbligo di restituire al cessionario quanto ricevuto a titolo di finanziamento ed il contratto non verrà sciolto prima dell'avvenuta restituzione in unica soluzione della somma corrispondente al netto ricavo dell'operazione. Nel caso il contratto abbia avuto esecuzione, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione sopra indicata, il cliente restituirà l'importo liquidato maggiorato degli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati al tan indicato nel contratto, nonché le somme non ripetibili quali il bollo sul contratto.</p>
Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in ITALIANO. Con l'accordo del consumatore, il finanziatore intende comunicare in ITALIANO nel corso del rapporto contrattuale.
c) Reclami e ricorsi Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi.	<p>Ogni cliente può presentare reclamo a Sigla Srl - Ufficio Reclami - via Cesare Battisti, 5/a 31015 Conegliano TV, mediante raccomandata A/R, posta ordinaria, e-mail: reclami@siglafinanziamenti.it, PEC: siglacredit.assistenzaclienti@pec.it, fax 0438/45926. Come indicato nella Guida ai diritti del Cliente, ogni cliente ha diritto, in caso di reclamo, a ricevere risposta dall'Intermediario entro 60 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: a) Arbitro Bancario Finanziario (ABF), nella sede più vicina al suo domicilio (Segreteria tecnica di: Milano Via Cordusio, 5-20123 Milano - Tel. 02 72424246; Roma Via Venti Settembre, 97/e - 00187 Roma - Tel. 06 47929235; Napoli Via Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli - Tel: 081 7975350; Torino via Arsenale, 8 - 10121 - Torino - Tel. 011 5518590; Bologna Piazza Cavour, 6 - 40124 Bologna - Tel. 051 6430120; Bari Corso Cavour, 4 - 70121 Bari - Tel. 080 5731510; Palermo Via Cavour, 131/A - 90133 Palermo - Tel. 091 6074310), oppure presso le Filiali della Banca d'Italia, come ampiamente indicato nella Guida ai diritti del Cliente, che ha visionato e che è consultabile al sito www.arbitrobancariofinanziario.it; b) Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con Sigla, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Sigla, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5, dall'Organismo di conciliazione bancarie, finanziarie e societarie - ADR, iscritto al n.3 del registro, tenuto dal Ministero della Giustizia, ex articolo 38 del dlgs 17 gennaio 2003, n.5. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel 06 674821, sito internet: www.conciliatorebancario.it.</p> <p>Qualora il cliente necessiti di assistenza, potrà rivolgersi all'ufficio conformità clienti di Sigla, a cui risponderà personale con un'adeguata e aggiornata conoscenza dei contratti di credito offerti, nonché dei diritti dei consumatori e delle regole previste dal T.U.B., al numero telefonico 0438-45990, oppure via fax al numero 0438-45926, oppure via email all'indirizzo: informazioni@siglafinanziamenti.it oppure, potrà rivolgersi all'intermediario del credito, per ottenere gratuitamente spiegazioni aventi ad oggetto: - la documentazione precontrattuale fornitagli; - le caratteristiche essenziali del prodotto offerto; - gli effetti che possono derivargli dalla conclusione del contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del mancato pagamento. Resta inteso che il cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Inoltre, ogni cliente potrà verificare preventivamente tramite Monitorata (disponibile presso l'intermediario del credito a cui si è rivolto oppure nel sito www.siglacredit.it) se le Sue entrate ed uscite mensili attuali siano compatibili con la rata che dovrà pagare. Monitorata è uno strumento di analisi sofisticato che, del tutto gratuitamente, viene messo a disposizione dei clienti per aiutarli a prendere decisioni importanti. Monitorata fornisce un quadro preciso della situazione del cliente e lo consiglia se procedere o meno con la sottoscrizione di un ulteriore finanziamento.</p>

Il CEDENTE afferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità e dichiara di non aver mai subito procedure concorsuali, esecutive o azioni legali in genere, di non versare in difficoltà economica e finanziaria. Dichiara, inoltre, di non essere titolare di alcuna attività che potrebbe determinare una sua personale dichiarazione di fallimento. Il CEDENTE dichiara altresì:

- Che gli è stata consegnata copia del documento sui tassi soglia previsti dalla legge n. 108/1996 in tema di usura nonché di essere stati informati della possibilità di rivolgersi all'ABF (procedura reclami), anche tramite la *Guida sull'Arbitro Bancario e Finanziario*, messa a disposizione, unitamente alla *Guida pratica al credito: il credito ai consumatori in parole semplici* e la *Guida la Centrale dei rischi in parole semplici*.
- Di essere stati informati della possibilità di ottenere copia del testo del contratto idonea per la stipula, che include il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI), prima della conclusione del contratto, come da loro stessi sottoscritto nella richiesta di verifica di idoneità al finanziamento.
- Di essere stato previamente informato per iscritto, mediante presa visione dell'informativa contenuta nel modulo richiesta-consenso sottoscritto, circa gli elementi indicati dall'art.13 del D.Lgs.196/03, dagli artt. 7, 13 e 14 Reg. UE 2016/679 e dall'art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie, ed espressamente consente che i dati forniti per lo svolgimento dell'istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della domanda di finanziamento, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale, siano trattati e comunicati a terzi nei termini di cui alla predetta informativa.

IL CEDENTE

- Di aver ricevuto e trattenuto una copia del contratto compilato in ogni sua parte, completo del modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI), di aver preso visione delle condizioni generali di finanziamento che accettano integralmente senza riserva alcuna e di aver ricevuto l'estratto delle condizioni di polizza.

IL CEDENTE

SIGLA SRL informa il CEDENTE che il finanziamento richiesto può essere ottenuto anche direttamente presso gli uffici della SIGLA SRL, siti in via Cesare Battisti, 5/a, tel. 0438/45990 o tramite il sito Internet www.siglacredit.it e che, pertanto, l'attività dell'intermediario del credito non è necessaria per l'ottenimento del credito. Resta, inoltre, inteso, che il compenso dovuto all'intermediario del credito per l'attività svolta per l'ottenimento del presente finanziamento (voce compresa nel taeg) è quello indicato nel SECCI e nel contratto di finanziamento alla voce "commissioni di distribuzione", pertanto nessun altro compenso è dovuto a nessun titolo dal DELEGANTE all'intermediario del credito con riferimento al presente contratto di finanziamento.

IL CEDENTE

PARTE RISERVATA ALL'ACCERTATORE. Il sottoscritto, incaricato dell'identificazione (art.30, comma 8 del Dlgs 231/2007), dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di aver provveduto ad adeguata verifica dell'identità del CEDENTE, le cui generalità sono state desunte dai documenti d'identità esibiti in originale e sono state esattamente riportate nella presente richiesta unitamente ai riferimenti del documento esibito; dichiara inoltre che il CEDENTE afferma, e tale appare sulla base degli elementi disponibili, di essere l'effettivo titolare del finanziamento oggetto della presente richiesta, il cui scopo è stato indicato nella premessa unitamente alle altre informazioni fornite (art. 21 del Dlgs 231/2007). Il sottoscritto dichiara inoltre che la sottoscrizione del contratto e degli allegati è avvenuta in sua presenza e che tutta la documentazione fornita ai fini dell'ottenimento del presente finanziamento è stata visionata dall'originale presentato dal CEDENTE.

Cognome e nome accertatore

(che opera per conto della società sotto indicata)

Firma leggibile (accertatore)

Timbro intermediario del credito

Condizioni generali del contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione

1. Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori (SECCI). Il documento SECCI costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Validità e Conclusione del contratto. Il CEDENTE richiede il prestito compilando il modulo di richiesta predisposto da Sigla. Il contratto si intende concluso con l'accettazione scritta della Richiesta da parte di Sigla, comunque resa nota con l'accredito dell'importo richiesto. Il CEDENTE ha la facoltà di revocare la Richiesta di finanziamento in qualsiasi momento e sino all'eventuale accettazione da parte di Sigla. Detta facoltà può essere esercitata dal CEDENTE liberamente e senza spese, penalità ed altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare a SIGLA SRL VIA C.BATTISTI 5/A 31015 CONEGLIANO (TV). La concessione del finanziamento avviene ad insindacabile giudizio di Sigla dopo aver effettuato le proprie discrezionali valutazioni, anche in relazione al merito creditizio del CEDENTE e dopo aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa in materia. Dopo la conclusione del contratto, Sigla notificherà il fascicolo contrattuale al datore di lavoro/ente previdenziale (di seguito ATC) dal quale il CEDENTE dipende.

3. Prestazioni del CEDENTE. Il CEDENTE: a) cede a SIGLA tutta la quota di pensione disponibile fino ad un massimo di 1/5 fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo, secondo leggi, decreti e regolamenti vigenti in materia di cessione dello stipendio/pensione ed in base a quanto previsto dal codice civile per la cessione pro-solvendo; b) rimborsa a SIGLA, mediante la cessione pro-solvendo della propria quota di pensione, l'intero importo convenuto alla scadenza e con le modalità indicate nel frontespizio alla voce condizioni economiche del prestito contro cessione del quinto; c) si obbliga a comunicare a Sigla l'esistenza di eventuali vincoli sulla pensione; d) si obbliga a versare direttamente e personalmente a Sigla la somma a conguaglio delle rate eventualmente corrisposte dall'Ente Previdenziale in misura inferiore alla rata contrattuale, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo alla scadenza delle rate stesse; e) si obbliga a comunicare a Sigla qualsiasi variazione dei dati forniti ed in particolare l'eventuale variazione dell'Ente Previdenziale durante la vigenza del presente rapporto.

4. Trattenute. SIGLA, in sede di liquidazione del prestito verserà al CEDENTE l'importo totale del credito, pari ad € _____ (al lordo di eventuali anticipazioni ed estinzioni). Tale somma è stata determinata trattenendo dall'importo capitale lordo mutuato di € _____ le somme corrispondenti alle seguenti voci:

(i) Interessi scalari pari a € _____ calcolati al tasso nominale annuo (TAN) del _____ %.

(ii) COMMISSIONI IN FAVORE DI SIGLA: pari a € _____ costi ripetibili (in misura proporzionale alla vita residua del contratto e secondo la curva degli interessi del piano di ammortamento del contratto di finanziamento) in caso di estinzione anticipata, utilizzati per altrettante competenze dovute a SIGLA, a copertura degli oneri e dei costi che non siano altrimenti disciplinati in contratto e gravanti sull'Intermediario mutuante per l'attività d'intermediazione del prestito, quali il costo del servizio, la gestione delle rate di rimborso in scadenza, le attività post vendita, l'invio di ulteriore copia di documenti, l'elaborazione dati per la gestione degli archivi, l'assistenza scritta e altri costi ripetibili. In caso di sinistro per decesso i costi ripetibili delle commissioni a favore dell'intermediario finanziario non potranno essere tali e diventeranno pertanto costi non ripetibili, al fine di coprire le spese sostenute da Sigla connesse alla lavorazione del sinistro.

(iii) COMMISSIONI DI DISTRIBUZIONE: pari a € _____ costi ripetibili (in misura proporzionale alla vita residua del contratto e secondo la curva degli interessi del piano di ammortamento del contratto di finanziamento) in caso di estinzione anticipata, utilizzati dall'intermediario del credito per: acquisizione e controllo documentazione precontrattuale, predisposizione preventivo, inserimento delle informazioni e delle anagrafiche nel sistema informativo, stampa del contratto inviato da Sigla e raccolta delle firme da parte del cliente (nel solo caso di Agenti in Attività Finanziaria e Intermediari Finanziari), notifica, richiesta a finanziarie terze di eventuali conteggi estintivi, ritiro del benessere presso ATC, invio della documentazione preliminare e definitiva Sigla (nel caso di Mediatori Creditizi, tali attività potranno essere svolte solo previa richiesta specifica da parte del cliente).

(iv) ONERI ERARIALI / IMPOSTA DI BOLLO: pari a € _____ costo non ripetibile in caso di estinzione anticipata.

5. Autorizzazioni del CEDENTE. IL CEDENTE autorizza: a) SIGLA a notificare al proprio Ente previdenziale il presente contratto di prestito contro cessione del quinto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia; b) l'Ente previdenziale a prelevare dalla propria pensione la somma dovuta a SIGLA ad iniziare dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito, ininterrottamente, fino alla totale estinzione del debito, ed a versarla a SIGLA nei seguenti c/c:

Bonifico bancario su Cassa di Risparmio del Veneto, IBAN: IT29A0306912711100000012670 intestato a Sigla S.r.l.

Bonifico Postale su Poste Italiane SPA, IBAN: IT53G0760112000000073807760 intestato a Sigla S.r.l.

6. Efficacia della cessione e modalità delle trattenute. Ai sensi dell'art.4 del D.M. 27/12/06 n. 313, la cessione ha effetto immediato a decorrere dalla data di notifica della stessa, salvo per quelle relative a pensioni erogate dagli Enti Previdenziali di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs.165/01, per le quali l'effetto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la notifica. L'Ente Previdenziale effettua le ritenute sulla pensione entro il terzo mese successivo alla notifica. Le eventuali rate già scadute vengono recuperate mediante l'applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile, nei limiti di cui all'art.2 del DPR 05/01/1950 n. 180, per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati.

7. Riduzione della pensione e modifiche al piano di ammortamento. Nei casi di eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi causa della rata di cessione del quinto della pensione, conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica, il CEDENTE è tenuto a versare a Sigla - con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la rata mensile prevista nel presente contratto ed il minore importo versato a Sigla da parte dell'Ente Pensionistico, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente da parte dell'Ente stesso (oltre alla maggiorazione per interessi di mora secondo quanto previsto dal presente contratto).

Ai fini del rimborso, il CEDENTE autorizza l'Ente Pensionistico a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare a Sigla gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di diciotto mesi, fermo restando l'obbligo per il CEDENTE all'immediato pagamento dell'eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo.

La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo e per un periodo massimo di diciotto mesi comporta il prelievo di un importo pari alla rata contrattualmente stabilita, fermo restando il rispetto del quinto mensilmente cedibile..

8. Cessazione del trattamento previdenziale. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento previdenziale la presente cessione si estenderà anche a quanto spetta al CEDENTE per effetto di tale cessazione. In tal caso, il CEDENTE autorizza sin d'ora l'Ente Previdenziale a trattenere, versando immediatamente a SIGLA l'importo necessario per l'estinzione dell'obbligazione, le somme che, a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione ritenute gli venissero corrisposte tanto dallo stesso Ente Previdenziale quanto da qualsiasi altro Ente o Cassa Pensioni, Istituto di Previdenza o di Assicurazione ai quali fosse iscritto per legge o regolamento. Qualora dette somme non fossero sufficienti a coprire il residuo debito od il CEDENTE non avesse diritto ad alcuna indennità o pensione, il CEDENTE è tenuto a versare immediatamente a SIGLA in un'unica soluzione il residuo debito con le modalità ed alle condizioni previste dall'art.13. Il CEDENTE conferisce ora per allora mandato irrevocabile a Sigla per richiedere la liquidazione delle somme dovute, esercitando ove d'uopo il diritto di riscatto, verso ogni ente, compresi i fondi pensione integrativi, nei cui confronti il CEDENTE risultasse creditore, autorizzando le relative comunicazioni all'Ente Previdenziale e agli Enti interessati. Gli eventuali oneri imposti dall'Amministrazione e dagli Enti di Previdenza per l'effettuazione delle trattenute saranno a carico del CEDENTE.

EAC SIM

SIGLA SRL

via Cesare Battisti, 5/a 31015 CONEGLIANO (TV)
- Iscrizione Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art.106 TUB con n. 88 (codice meccanografico 33023)
- Reg. Imprese TV, cod. fisc., part. IVA 03951740269 - Capitale Sociale 600.000,00 euro i.v.
- tel uff. assistenza clienti 0438/45990 - telefax 0438 45917
- <http://www.siglacredit.it>

Cognome e Nome: _____ **Pratica:** _____ **Data:** _____
Intermediario del credito _____ **(Agente)** _____

9. Garanzia assicurativa. Il debito contratto con il presente atto è garantito ai sensi delle leggi sulla cessione del quinto e relativi regolamenti (articolo 54 D.P.R. 180/50) contro il rischio vita del Cedente. Il CEDENTE prende atto che Sigla ha stipulato con la Compagnia Assicurativa di proprio gradimento e provvedendo al pagamento del relativo premio una polizza vita a garanzia del rischio di premorienza del Cedente.

A tal fine, il CEDENTE rilascia in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute. Nei casi di invalidità della suddetta polizza assicurativa, anche in conseguenza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di dichiarazioni inesatte e/o reticenti rilasciate dal CEDENTE sul suo stato di salute, così come della falsità e/o alterazione della documentazione presentata dallo stesso CEDENTE, SIGLA potrà rivalersi nei confronti degli eredi del CEDENTE per il soddisfacimento del proprio diritto di credito. La compagnia di assicurazione non ha diritto di rivalersi nei confronti degli eredi per quanto corrisposto a titolo di indennizzo a SIGLA. Le rate scadute e non pagate precedenti alla data dell'evento di sinistro, non sono oggetto di copertura assicurativa e pertanto per tali rate SIGLA potrà rivalersi nei confronti degli eredi del CEDENTE per il soddisfacimento del proprio diritto di credito.

10. Trasferimento ad altro Ente Previdenziale Nel caso in cui il CEDENTE dipendesse percepisca la pensione da altro Ente Previdenziale diverso da quello cui il presente contratto è stato notificato, autorizza sin da ora SIGLA a notificare il presente contratto al nuovo Ente Previdenziale perché questo possa operare sulla pensione che a qualsiasi titolo gli corrisponderà, la ritenuta della quota mensile prevista dalla presente cessione, nonché su quanto previsto all'art.7 del presente contratto, escluso ogni effetto novativo. Agli effetti di cui sopra il CEDENTE si obbliga a denunciare immediatamente il suo trasferimento a SIGLA nonché all'Ente Previdenziale da cui si allontana, affinché quest'ultimo possa inviare al nuovo Ente Previdenziale del CEDENTE (anche se non compreso tra quelli indicati nell'art. 1 del DPR 180/50) il conto della precedente cessione assumendo, in difetto, ogni responsabilità a norma di legge. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui SIGLA potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del CEDENTE.

11. Pagamenti Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore di SIGLA così come indicato all'art.5 di cui sopra. Eventuali somme dovute a favore dell'intermediario del credito, cui il CEDENTE ha discrezionalmente ritenuto di rivolgersi sono a suo esclusivo carico ed il relativo pagamento non potrà avere alcun effetto nei confronti di SIGLA.

12. Clausola di ripensamento. Il CEDENTE ha la facoltà di recedere dal presente contratto entro 14 giorni dalla data di conclusione del presente contratto. L'esercizio della facoltà di recesso dovrà essere comunicato per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata alle PP.TT entro il termine sopra indicato e indirizzata a: **SIGLA SRL VIA BATTISTI, 5/A31015 CONEGLIANO (TV)**. L'esercizio della facoltà di recesso comporterà l'obbligo di restituzione a SIGLA da parte del CEDENTE di quanto eventualmente ricevuto a titolo di finanziamento ed il recesso non avrà efficacia se non sarà restituita la somma corrispondente al netto ricavato dell'operazione di cui all'art. 4. Nel caso il contratto abbia avuto esecuzione, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione sopra indicata, il cliente restituirà l'importo liquidato maggiorato degli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati al tan indicato nel contratto, nonché le somme non ripetibili quali il bollo sul contratto.

13. Estinzione anticipata. Anche in deroga a quanto previsto dall'art.38 del DPR 180/50, il CEDENTE ha facoltà in ogni momento di estinguere anticipatamente il proprio debito, sempre nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art 39 del DPR 180/50. Non verranno invece accettate, sempre in conformità all'art. 39 del DPR 180/50, estinzioni anticipate antetermini del finanziamento proposte da altri operatori finanziari né verranno effettuate direttamente da SIGLA. La richiesta di estinzione anticipata, sottoscritta dal cliente e accompagnata da copia di un documento di riconoscimento valido e leggibile, potrà essere trasmessa a Sigla Srl - Ufficio Conformità Clienti - Via Cesare Battisti 5/a - 31015 Conegliano (TV), a mezzo posta ordinaria, raccomandata A/r, al numero di fax 0438/45926, all'indirizzo email: richiestaconteggio@siglafinanziamenti.it o alla PEC: siglacredit.assistenzaclienti@pec.it. SIGLA ricevuta la richiesta comunica al CEDENTE l'ammontare del capitale residuo, degli interessi (calcolati al medesimo tasso annuo nominale - TAN - applicato) e degli altri oneri non maturati per la vita residua del contratto, coincidente con il periodo compreso tra la data di anticipata estinzione del rapporto e quella di scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento del contratto di finanziamento, come indicato di seguito:

- € _____ pro quota, secondo la curva degli interessi del piano di ammortamento del contratto di finanziamento, delle commissioni in favore di Sigla come indicato al punto (ii) dell'art. 4 precedente (costi ripetibili).

- € _____ pro quota, secondo la curva degli interessi del piano di ammortamento del contratto di finanziamento, delle commissioni di distribuzione come indicato al punto (iii) dell'art. 4 precedente (costi ripetibili).

- una commissione nella misura massima dell'1% del capitale residuo, il tutto con riferimento alla data della prima rata successiva in scadenza. La commissione NON è dovuto in caso di estinzione totale del credito ed il capitale rimborsato in anticipo sia pari o inferiore ad Euro 10.000,00; tale commissione è pari a:

- all'1% dell'importo totale del credito rimborsato in anticipo e da versare alla data della richiesta, se la vita residua del contratto è superiore ad 1 anno;

- allo 0,5% dell'importo totale del credito rimborsato in anticipo e da versare alla data della richiesta, se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad 1 anno.

In ogni caso il compenso per estinzione anticipata non può superare l'importo degli interessi che il cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. Entro quest'ultima data il CEDENTE provvederà quindi al pagamento in un'unica soluzione delle somme dovute, determinando così l'estinzione del debito. Qualora il CEDENTE non versi tempestivamente dette somme, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza, salvo il pagamento degli interessi di mora per ritardato pagamento.

In caso di anticipata estinzione del prestito gli importi indicati all'art. 4 come costi ripetibili (commissioni in favore di Sigla) verranno rimborsati per la parte non ancora usufruita, mentre gli altri costi indicati all'art.4 (in quanto non ripetibili) e le spese indicate all'art 16, non saranno rimborsati. In caso di sinistro per decesso i costi ripetibili delle commissioni a favore dell'intermediario finanziario non potranno essere tali e diventeranno pertanto costi non ripetibili, al fine di coprire le spese sostenute da Sigla connesse alla lavorazione del sinistro. Dopo il ricevimento del pagamento, SIGLA provvederà a comunicare al Datore di lavoro che il CEDENTE ha estinto anticipatamente il proprio debito.

In caso di estinzione parziale del finanziamento, l'importo delle rate, con riferimento alla quota non estinta, verrà mantenuto invariato, con imputazione dei successivi versamenti alle rate di più imminente scadenza e con conseguente riduzione della durata del piano di ammortamento originario.

14. Ritardo nei pagamenti. In caso di ritardo nel versamento anche di una singola rata, a qualsiasi causa sia attribuibile, gli interessi di mora decorreranno di pieno diritto senza necessità di comunicazione dalla scadenza della rata non pagata fino all'effettivo pagamento. L'interesse di mora sarà applicato sulla somma capitale e calcolato in misura pari al TAN + 1 % annuo; detto importo non entra nel calcolo del TAEG e su tali interessi non si applica la capitalizzazione periodica. Il ritardato pagamento comporta, inoltre, l'obbligo di rimborsare le spese sostenute per eventuali solleciti effettuati a mezzo posta o telefono anche da soggetti terzi specificatamente incaricati, da € 5,00 fino ad un massimo di € 60,00 per rata, ed il costo di eventuali interventi domiciliari svolti anche da soggetti terzi specificatamente incaricati, da € 10,00 fino ad un massimo di € 80,00 a rata, nonché per eventuali spese legali sostenute in base alle parcelle liquidate. Gli interessi di mora previsti dal presente articolo si applicano ad ogni somma dovuta ai sensi del presente Contratto dal Cedente e dai Debitori Ceduti al Finanziatore.

15. Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto. La cessazione del trattamento previdenziale, l'eventuale cessazione, sospensione o riduzione per qualsiasi causa, della pensione, il mancato pagamento di almeno due rate, ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali previsti all'art.3, e 5, o l'infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti da parte del CEDENTE, nonché il verificarsi delle ipotesi di cui all'art.1186 cod. civ., comporta la facoltà per SIGLA di dichiarare senz'altro la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto. In tal caso il CEDENTE dovrà rimborsare in un'unica soluzione, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il capitale residuo, scaduto ed a scadere, gli interessi e gli eventuali oneri relativi alle rate scadute. In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data della ricezione della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, decorreranno gli interessi di mora sull'intera somma non pagata.

16. Oneri e spese. Le spese e tasse di bollo e di registro del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto della registrazione sia successivamente, anche in via supplementare, nonché gli oneri erariali, le spese postali, di notifica e quelle eventualmente richieste da parte dell'Ente previdenziale per ogni esigenza anche successiva all'instaurazione del rapporto, ivi comprese le comunicazioni relative al trasferimento del CEDENTE sono a carico del CEDENTE stesso, il quale autorizza, ora per allora, l'Ente previdenziale dal quale dipende attualmente o dipenderà in futuro e dal quale percepirà in quell'epoca i suoi emolumenti a trattenere dagli emolumenti dovuti la somma che, a tale titolo, gli venisse richiesta da SIGLA o da chi per essa; tale trattenuta potrà avvenire anche in eccedenza del quinto della retribuzione. Sono inoltre a carico del Cedente le spese sostenute per il recupero del credito, anche in dipendenza delle eventuali azioni giudiziarie e non, che dovessero rendersi necessarie.

17. Variazioni delle condizioni contrattuali. Sigla si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni indicate nel presente contratto, ad eccezione dei tassi di interesse, anche in senso sfavorevole al Cedente, secondo le modalità previste dall'art. 118 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche. Al tal fine, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, eventuali intervenute modifiche della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni. Qualunque modifica unilaterale delle predette condizioni contrattuali dovrà essere comunicata espressamente al Cedente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cedente. La modifica si intende approvata ove il Cedente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In caso di recesso, il Cedente provvederà al saldo integrale del debito maturato nei confronti della Sigla sino a quel momento, con applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In caso di variazione della normativa richiamata nel presente articolo si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

18. Normativa applicabile e Organo di Vigilanza. Per tutto ciò che non fosse disciplinato dal presente Contratto, si applicano le disposizioni del codice civile, il DPR 180/50 ed ogni relativa modifica e integrazione. Sigla srl è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 – 00184 Roma.

19. Elezione domicilio e comunicazioni periodiche. Ai fini di ogni comunicazione relativa al presente contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, le parti eleggono domicilio presso l'indirizzo indicato nel frontespizio. Sigla invia al Cedente una volta all'anno e, comunque, alla conclusione del rapporto, una comunicazione relativa allo svolgimento del Contratto ed alle condizioni applicate. Il contenuto di tali comunicazioni si intende approvato qualora, decorsi 60 giorni dal loro ricevimento, non sia pervenuta a Sigla specifica contestazione scritta.

SIGLA S.r.l. via Cesare Battisti, 5/a 31015 CONEGLIANO (TV)
Codice fiscale e Partita IVA 03951740269

SIGLA SRL

via Cesare Battisti, 5/a 31015 CONEGLIANO (TV)
- Iscrizione Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art.106 TUB con n. 88 (codice meccanografico 33023)
- Reg. Imprese TV, cod. fisc., part. IVA 03951740269 - Capitale Sociale 600.000,00 euro i.v.
- tel uff. assistenza clienti 0438/45990 - telefax 0438 45917
- <http://www.siglacredit.it>

Cognome e Nome: _____ Pratica: _____ Data: _____
Intermediario del credito _____ (Agente)

20. Cessione del credito derivante dal contratto. Il CEDENTE prende atto ed accetta che Sigla S.r.l. ceda ai sensi degli articoli 1264 e 1265 del CC in favore di BANCA o INTERMEDIARIO FINANZIARIO, il cui nome verrà comunicato successivamente al CEDENTE, ogni credito derivante dal presente contratto di finanziamento e tutti i crediti e diritti accessori e garanzie derivanti dallo stesso. Inoltre, il CEDENTE (i) ai soli fini della notifica della suddetta cessione, elegge domicilio presso l'indirizzo pec di Sigla srl siglacredit.cessionequinto@pec.it e prende atto che riceverà altresì conferma all'indirizzo indicato per le comunicazioni periodiche dell'avvenuta cessione del credito alla prima occasione utile (invio comunicazione periodica annuale), (ii) prende atto ed accetta che ai sensi degli articoli 1264 e 1265 del CC ogni credito, insieme ad ogni diritto accessorio e garanzie, derivante dal presente contratto verrà incassato da Sigla S.r.l. in qualità di mandataria della BANCA o INTERMEDIARIO FINANZIARIO a cui è stato ceduto il credito, (iii) si obbliga a corrispondere tutte le somme dovute ai sensi del presente contratto a Sigla S.r.l. salvo diversa indicazione scritta della BANCA o INTERMEDIARIO FINANZIARIO a cui è stato ceduto il credito. Sigla S.r.l. rimane in ogni caso il soggetto responsabile delle comunicazioni in materia di trasparenza.

21. Reclamo cliente e risoluzione stragiudiziale delle controversie: Ogni cliente può presentare reclamo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a **SIGLA SRL - Ufficio Reclami - VIA BATTISTI, 5/A31015 CONEGLIANO (TV)**, mediante raccomandata A/r, posta ordinaria, fax 0438/45926, email: reclami@siglafinanziamenti.it, PEC: siglacredit.assistenzaclienti@pec.it. Come indicato nella Guida ai diritti del Cliente, ogni cliente ha diritto, in caso di reclamo, a ricevere risposta dall'Intermediario entro 60 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: a) Arbitro Bancario Finanziario (ABF), nella sede più vicina al suo domicilio (Segreteria tecnica di: Milano Via Cordusio, 5-20123 Milano - Tel. 02 72424246; Roma Via Venti Settembre, 97/e - 00187 Roma - Tel. 06 47929235; Napoli Via Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli - Tel: 081 7975350; Torino via Arsenale, 8 - 10121 - Torino - Tel. 011 551859), oppure presso le Filiali della Banca d'Italia, come ampiamente indicato nella Guida ai diritti del Cliente, che ha visionato e che è consultabile al sito www.arbitrobancariofinanziario.it. b) Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con Sigla, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Sigla, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5, dall'Organismo di conciliazione bancaria, finanziarie e societarie – ADR, iscritto al n.3 del registro, tenuto dal Ministero della Giustizia, ex articolo 38 del dlg 17 gennaio 2003, n.5. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel06 674821, sito internet: www.conciliatorebancario.it.

22. Assistenza ai clienti. Il cliente può rivolgersi all'ufficio conformità clienti di Sigla, a cui risponderà personale con un'adeguata e aggiornata conoscenza dei contratti di credito offerti, nonché dei diritti dei consumatori e delle regole previste dal T.U.B., al numero telefonico 0438-45990, oppure via fax al numero 0438-45926, oppure via email all'indirizzo: informazioni@sac@siglafinanziamenti.it oppure, potrà rivolgersi all'intermediario del credito, per ottenere gratuitamente spiegazioni aventi ad oggetto: - la documentazione precontrattuale fornitagli; - le caratteristiche essenziali del prodotto offerto; - gli effetti che possono derivargli dalla conclusione del contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del mancato pagamento. Resta inteso che il cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Inoltre, il cliente, come già comunicato in precedenza, potrà verificare preventivamente tramite **Monitorata** (disponibile presso l'intermediario del credito a cui si è rivolto oppure nel sito www.siglacredit.it) se le Sue entrate ed uscite mensili attuali siano compatibili con la rata che dovrà pagare. **Monitorata** è uno strumento di analisi sofisticato che, del tutto gratuitamente, viene messo a disposizione dei clienti per aiutarli a prendere decisioni importanti. **Monitorata** fornisce un quadro preciso della situazione del cliente e lo consiglia se procedere o meno con la sottoscrizione di un ulteriore finanziamento.

23. Portabilità. Il CEDENTE può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente dal cessionario ad altro finanziatore. Tale facoltà può essere esercitata in ogni momento dal cedente senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare all'indirizzo del cessionario (art.1202 C.C.).

Il sottoscritto dichiara di aver letto e di accettare integralmente le condizioni economiche riportate sopra e le condizioni generali del prestito.

II CEDENTE

Il sottoscritto dichiara di approvare espressamente i disposti di cui ai seguenti punti delle Condizioni generali di finanziamento (artt.1341 e 1342 cod.civ., nonché artt.33 e ss. del D.L. n.206 del 6.09.05 – Codice del Consumo): 2 (Validità e Conclusione del contratto); 3. (Prestazioni del CEDENTE); 4. (Trattenute - con particolare riferimento alla parte relativa ai costi ripetibili in caso di estinzione anticipata); 5. (Autorizzazione del CEDENTE); 7. (Riduzione della pensione e modifiche al piano di ammortamento); 8. (Cessazione del rapporto di lavoro); 9. (Garanzia Assicurativa); 13. (Estinzione anticipata); 14. (Ritardo nei pagamenti); 15. (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto); 17. (Variazioni delle condizioni economiche e normative); 20 (Cessione del credito derivante dal contratto)

II CEDENTE

PIANO D'AMMORTAMENTO**Amministrazione:****Cliente:**

Data decorrenza (*):	N° rate:	Importo:	€
Montante lordo:	€ Finanziato:	€ Imp. totale credito:	€
Comm. Sigla:	€ Comm. di distribuzione:	Interessi:	€
Oneri erariali / imposta di bollo:	€		
TAN:	% TAEG:	% TEG:	%

Come previsto dall'art. 13 delle Condizioni Generali di Contratto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento il cedente/delegante ha diritto al rimborso degli importi non ancora maturati relativi alle voci "Interessi scalari", "Commissioni Sigla" e "Commissioni di distribuzione" (vedi Frontespizio del Contratto) in misura proporzionale alla vita residua del contratto secondo la curva degli interessi del piano di ammortamento del contratto di finanziamento.

Di seguito sono indicati gli importi che verranno rimborsati, per ciascuna delle suddette voci previste, dettagliati in base al periodo temporale in cui verrà effettuata la richiesta di estinzione anticipata, ovvero riferiti al pagamento delle singole rate come da piano di ammortamento.

Con riferimento a ciascuna rata, viene di seguito riportato il debito residuo netto da restituire a Sigla in caso di estinzione anticipata; tale importo non comprende eventuali rate insolute.

Il piano annuale di rimborso interessi e commissioni ha efficacia dalla data di decorrenza effettiva del contratto di finanziamento.

() Si precisa che la data di decorrenza qui riportata deve intendersi teorica in quanto la stessa, come indicato in contratto, è fissata a decorrere dal mese successivo alla data di notifica del presente contratto al Datore di Lavoro/Ente Previdenziale.*

Piano di ammortamento alla pagina seguente

PIANO D'AMMORTAMENTO

N° rata	Montante (dopo il pagamento della rata)	- interessi nominali scalari (dopo il pagamento della rata)	= capitale residuo (dopo il pagamento della rata)	- commissioni Sigla ripetibili (dopo il pagamento della rata)	- commissioni di distribuzione ripetibili (dopo il pagamento della rata)	= debito residuo in caso di estinzione anticipata (dopo il pagamento della rata)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						

SIGLA S.r.l. via Cesare Battisti, 5/a 31015 CONEGLIANO (TV)
 Codice fiscale e Partita IVA 03951740269

Cognome e Nome: _____ Pratica: _____ Data: _____
 Intermediario del credito _____ (Agente)

N° rata	Montante (dopo il pagamento della rata)	- interessi nominali scalari (dopo il pagamento della rata)	= capitale residuo (dopo il pagamento della rata)	- commissioni Sigla totalmente ripetibili (dopo il pagamento della rata)	- commissioni di distribuzione ripetibili (dopo il pagamento della rata)	= debito residuo in caso di estinzione anticipata (dopo il pagamento della rata)
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
120						

Luogo e data

Firma per presa visione e accettazione